

BRUNO CAPPONI

*L'omesso esame del n. 5) dell'art. 360 c.p.c.
Secondo la Corte di cassazione*

Sommario: 1.- Il nuovo testo dell'art. 360, n. 5), c.p.c. e i suoi precedenti (anche in proposte di riforma). 2.- La crisi della motivazione della sentenza civile. 3.- La Cassazione e il nuovo testo dell'art. 360, n. 5), c.p.c., a partire dalla sezioni unite, sent. 7 aprile 2014, n. 8053. 4.- Omesso esame e difetto di motivazione. 5.- Considerazioni finali tra nuovo n. 5) e il ben più preoccupante fenomeno di destrutturazione della motivazione della sentenza civile.

1.- Chiunque si accinga a considerare le riforme, soltanto prospettate o realizzate, incidenti sul giudizio di legittimità sarà inevitabilmente costretto a confrontarsi col n. 5) dell'art. 360 c.p.c.; norma che, ben più di altre, è al contempo sintomo e portato del “clima” che si riflette attorno alle funzioni e al ruolo della Corte (¹). Il tema presenta oggi, dopo la decretazione d'urgenza “a sorpresa” dell'estate 2012, una curiosa circolarità: la norma, nata nel 1942 per contrastare la corriva applicazione che s'era consolidata circa l'art. 517 c.p.c. 1865 (che peraltro non conteneva riferimenti espliciti alla motivazione e così ai presupposti del relativo sindacato in sede di legittimità) (²), ha conosciuto la massima espansione con la

¹ Non certo a caso, il punto di crisi del ricorso straordinario, poi ovviato dal legislatore del 2006, è stato proprio quello relativo al controllo sulla motivazione: v., per tutti e per gli ampi riferimenti, Tiscini, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005, part. 292 ss.

Sul nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. la letteratura è piuttosto ampia: v., per tutti e anche per citazioni, Sassani, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, 849 ss.; G.F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 156 ss.; Consolo, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.*, 2012, 1133 ss.; Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di Martino e Panzarola, Torino, 2013, p. 693 ss.; Caponi, *La modifica dell'art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.*, in www.judicium.it dall'11 novembre 2012; Id., *Norme processuali «elastiche» e sindacato in Cassazione (dopo la modifica dell'art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c.*, in *Foro it.*, 2013, V, 149 ss.; Bove, *Ancora sul controllo della motivazione in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 431 ss.; Id., *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul “nuovo” art. 360, n. 5) c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 677 ss.; Impagnatiello, *Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 758 ss.; Didone, *Ancora sul vizio di motivazione dopo la modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e sul tassello mancante del modello di Toulmin*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 631 ss.; Pagni, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in *Foro it.*, 2012, V, 299 ss.; Di Iasi, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1441 ss.; Comoglio, *Requiem per il processo giusto*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, 29 ss.; Trisorio Liuzzi, *Il ricorso in cassazione: le novità introdotte dal D.L. 83/2012*, in www.judicium.it dal 5 marzo 2013; Rusciano, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, Torino, 2012, 29 ss.

² Il n. 7 dell'art. 517 c.p.c. 1865 si limitava a far cenno alle «disposizioni contraddittorie» della «sentenza pronunciata in grado d'appello» e cioè ad un vizio che è molto dubbio riferire anche al testo attuale del n. 5) dell'art. 360 c.p.c.; il n. 2) parlava di nullità della sentenza «a norma dell'art. 361» che a sua volta, rimandando all'art. 360, faceva emergere il riferimento ai «motivi in fatto e diritto».

controriforma del 1950 ⁽³⁾, per poi tornare alla sua versione originaria ⁽⁴⁾ passando attraverso la modifica realizzata – ma con timidezza evidentemente giudicata eccessiva – nel 2006 ⁽⁵⁾.

Alle novellazioni della norma vanno aggiunte quelle soltanto prospettate, che pure servono a ricostruire il “clima” nel tempo percepito attorno all’istituto. Partiamo proprio dalla Corte: nella consapevolezza di dover “urgentemente restaurare” il giudizio di legittimità ⁽⁶⁾, i vertici della Cassazione elaborarono, all’inizio del 1988 (essendo sul tavolo una riforma urgente e settoriale del codice di procedura), una «*bozza di disegno di legge concernente provvedimenti urgenti per la riforma del giudizio di cassazione*», trasmettendola al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. Il primo non ne tenne conto nell’elaborare il d.d.l. 1288/S/X che portò poi all’approvazione della legge n. 353/1990 ⁽⁷⁾, mentre il Consiglio superiore vi dedicò, due anni dopo, una *Risoluzione* il cui estensore fu Giuseppe Borrè, autorevole esponente proprio della Cassazione ⁽⁸⁾. La Corte chiedeva che il

³ Da cui la formula, da molti ora rimpianta, della «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio».

⁴ Quasi tutti i commentatori concordano che la piccola variazione lessicale – «circa» invece che «di» un fatto decisivo – non comporti variazioni apprezzabili quanto al contenuto dispositivo della norma. La sentenza delle sezioni unite n. 8053/2014, *leading case* in materia (lo si vedrà in seguito), parla di *solecismo*, cioè di uno scorretto utilizzo della lingua. Valorizza, invece, l’uso del “circa”, che introdurrebbe uno strumento di controllo del corretto metodo del giudizio di fatto, Poli, *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, in Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 271 ss., part. 283 s., cui si rinvia anche per citazioni. Da parte nostra osserviamo che “di” sembra riferirsi soltanto al fatto, “circa” potrebbe facilitare l’accesso alla sua rappresentazione nel processo.

⁵ Che aveva portato il fuoco dal “punto” al “fatto”: «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», raccogliendo pressoché unanimi apprezzamenti.

⁶ Brancaccio, *Della necessità urgente di restaurare la corte di cassazione*, in *Foro it.*, 1986, V, 461; Id., *Problemi attuali della corte suprema di cassazione*, in *Foro it.*, 1989, V, 205.

⁷ Cfr. Capponi-Manzo, *I lavori preparatori della riforma del codice di procedura civile (Legge 26 novembre 1990, n. 353)*, numero monografico di *Documenti Giustizia*, 10, 1991, che raccoglie tutti i lavori parlamentari della riforma divisi articolo per articolo.

⁸ Sembra opportuno riportare il brano conclusivo della *Risoluzione* (per esteso anche in *Foro it.*, 1990, V, 263 ss.) circa il n. 5), a testimonianza di quanto fossero controvertibili, anche dall’interno, le proposte dei vertici: « Omettendo ogni ulteriore approfondimento tecnico, il consiglio si limita a tre considerazioni generali.

La prima è che vanno respinte certe rassegnate affermazioni, secondo cui il «controllo sulla motivazione in fatto» come «controllo di legittimità» sarebbe una quadratura del cerchio, perché tale controllo sostanzialmente si risolverebbe in un nuovo giudizio sul merito. Se così fosse, non vi sarebbe ragione di affidarlo alla Cassazione, perché non vi è alcuna garanzia che questa sappia apprezzare il fatto meglio del giudice di merito, ed anzi è da ritenere il contrario. In realtà, tale compito è affidato alla Cassazione proprio perché essa è chiamata ad operare secondo un modello logico diverso da quello del giudice di merito, come sopra si è precisato.

La seconda considerazione è che sarebbe ingiustificatamente pessimistico e rinunciatario ritenere inutile il ridimensionamento della formula in esame perché, come l’esperienza insegna, ciò che si caccia dalla porta rientrerebbe dalla finestra. È lecito obiettare che quando si ritiene giusto un cambiamento, tanto più occorre impegnarsi quanto più l’esperienza fa supporre che esistano vischiosità o potenzialità di recupero indiretto.

L’ultima considerazione è che non vi è formula ampia che non possa dar luogo a *self-restraint*, come non vi è formula ristretta che non possa produrre straripamento. Con ciò non si intende qualunquemente affermare che le leggi non contano, ma al contrario rilevare che esse, in certi casi, hanno un forte significato di messaggio. La «novella» del 1950, modificando il n. 5 dell’art. 360, non ha creato lo straripamento che già esisteva, ma ha espresso un messaggio

n. 5) venisse così riformulato: «*Per omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*», giustificandosi con la necessità «di restituire la Corte alle sue funzioni ... introducendo una formula analoga a quella del codice del 1942» (rammentiamo, *per incidens*, che quella formula non parlava di *motivazione*).

Dal canto suo, il prof. Giuseppe Tarzia, il solo che avesse concepito, in quegli anni, una proposta di intervento “urgente” anche per il giudizio di legittimità⁽⁹⁾, aveva suggerito la formula, di sapore penalistico⁽¹⁰⁾: «*Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato*»; ma anche tale suggestione non venne raccolta dal legislatore del 1990 (né da quelli successivi).

La rassegna dei precedenti risulterà senz’altro sommaria e incompleta; ce n’è però abbastanza per notare che, in epoca relativamente recente, anche i suggerimenti che provenivano dalla stessa Cassazione non abolivano il riferimento alla motivazione, discutendosi soltanto dei limiti del relativo controllo e così delle tipiche “figure” del vizio, come enunciate nel n. 5) versione 1950. La proposta Brancaccio-SgROI parlava solo di *omissione* (forse senza considerare che il vizio sarebbe stato comunque denunziabile con altro mezzo di legittimità “pura”), mentre Tarzia aggiungeva un controllo di logicità, da esperire pur sempre sul testo della sentenza. Tuttavia, l’*ignoto* legislatore d’urgenza dell’estate 2012⁽¹¹⁾ ha deciso – annullando, forse deliberatamente, l’intero dibattito anteriore – di ristabilire l’originaria versione della norma e, di nuovo, alla (poco fortunata, almeno nella versione del ‘42) formula viene ora affidato il compito di restringere la via d’accesso alla Corte (allorché a questa si richieda di “sporcarsi le mani” col giudizio di fatto). Ma, come molti hanno immediatamente notato⁽¹²⁾, le norme processuali non vivono *sub specie aeternitatis*, e proprio la vicenda del controllo della motivazione in Cassazione ne è prova evidente; si pone dunque il dubbio se la riproposizione invariata di quella

legittimante, così come la proposta Brancaccio-SgROI sul punto, se tradotta in legge, avrebbe anzitutto l’effetto di un messaggio opposto.

Procedere o non alla rimodulazione della formula in questione esprime dunque una scelta di campo: da un lato una Cassazione iper-garantistica, nuovo terreno di rimessa in discussione di tutto da parte del soccombente, ma che decide dopo anni e, dispersa nella giustizia del caso singolo, non dà vero contributo alla certezza del diritto; dall’altro una Cassazione segnata da limiti più severi, ma più rapida nel decidere e più capace (non si dimentichi che si parla del civile) di produrre certezza e quindi sicurezza delle relazioni intersoggettive.

La scelta è del parlamento, ma non è di poco significato il fatto che la stessa Corte di cassazione, in certo senso giudicando se stessa, abbia espresso una decisa indicazione nel secondo senso».

⁹ Una proposta di riforma parziale del processo civile, in *Giur. it.*, 1988, IV, 262.

¹⁰ Cfr. in particolare G.F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, cit.; va peraltro notato che la legge 20 febbraio 2006, n. 46, ha novellato la lett. e) dell’art. 606 c.p.p., che ora recita: «Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

¹¹ Cfr. le sapide note di Vaccarella, *Introduzione al volume “Le impugnazioni civili”*, in www.judicium.it dal 9 maggio 2013.

¹² V., ad es., Di Iasi, *Il sindacato della Cassazione sulla motivazione*, in *La cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acierno, Curzio e Giusti, Nuova Edizione, Bari, 2015, 331 ss.

vecchia formula possa attingere lo stesso significato che essa aveva all'origine: e che tanto poco piacque agli interpreti dell'epoca, da chiamare l'immediata correzione realizzata con la controriforma del 1950.

2.- Quando si parla di motivazione (e del suo controllo), non è dubbio che la situazione attuale non sia affatto confondibile con quella del 1942.

Il percorso di "semplificazione" dei provvedimenti decisorio del merito, o parti di esso, ha anzitutto conosciuto la tecnica dell'utilizzo dell'ordinanza in luogo della sentenza, dal tipo provvisorio a quello tendenzialmente definitivo (*id est*, dalle ordinanze anticipatorie di condanna alle decisioni sulla competenza, al procedimento sommario di cognizione, etc.); nel quadro si è poi inserita di prepotenza la discussione, tuttora apertissima, attorno al canone di sinteticità degli atti processuali civili (sebbene appaia rivolta di preferenza verso quelli di parte) ⁽¹³⁾.

Non è dubbio, poi, che recenti interventi del legislatore (taluni rapidamente decaduti, com'è stato per il d.lgs. n. 5/2003 sul c.d. processo societario col suo art. 16, comma 5) abbiano irreversibilmente destrutturato la motivazione della sentenza ⁽¹⁴⁾. Attualmente ⁽¹⁵⁾ essa è "succinta" proprio come quella dell'ordinanza (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che peraltro non nasce come provvedimento decisorio di merito. Norme, atti di indirizzo [come il *Provvedimento sulla motivazione semplificata* del pres. Lupo n. 27 del 22 marzo 2011 ⁽¹⁶⁾], corrispondenze ufficiali – notissima la lettera del pres. Santacroce al presidente CNF del 17 giugno 2013 ⁽¹⁷⁾ – spingono verso una semplificazione all'estremo degli atti processuali civili e così anche del documento-sentenza. Allo stato sembra oscurata la stella della motivazione *a richiesta* ⁽¹⁸⁾, ma potrebbe presto di nuovo risplendere. La motivazione è ai nostri giorni istituito a tal punto screditato che s'è parlato, con serietà, della possibilità di ridurre la sentenza al solo dispositivo, che magari altri (gli avvocati selezionati dai Consigli

¹³ Cfr. da ultimo, anche per essenziali riferimenti, il nostro *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1075 ss.; Storto, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, in corso di pubblicazione.

¹⁴ V., per un discorso più disteso, Capponi-Tiscini, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino, 2104, 21 ss.

¹⁵ V. l'ampio lavoro di Acierno, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 437 ss.

Non mancano chiari difetti di coordinamento: la motivazione "concisa" ha lasciato il passo a quella "succinta", salvo che per il modello più deformalizzato dell'art. 281 *sexies*, comma 1, c.p.c.!

¹⁶ In *Foro it.*, 2011, V, 183.

¹⁷ In <http://www.judicium.it/admin/saggi/517/Lettera%20Presidente%20Cassazione.pdf>, su cui v., tra gli altri, Panzarola, *Sulla limitazione «d'autorità» del numero delle pagine degli atti giudiziari (art. 120, comma 6, c.p.a.): l'ostacolo (insormontabile) del rispetto del diritto di difesa*, in *Giustizia Civile.com*, editoriale del 16 dicembre 2014.

¹⁸ Tota, *Motivazione "a richiesta" nel processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 613 ss.; Taruffo, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 375 ss.

dell'Ordine, generosamente mobilitati a “dare una mano”) potrebbero darsi cura di motivare⁽¹⁹⁾.

La motivazione *per relationem*, che l'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. riferisce alle «ragioni giuridiche della decisione» [e dunque a tema per definizione estraneo al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.], è comunemente ammessa anche con riferimento a precedenti non del medesimo ufficio giudiziario (sotto questo profilo qualsiasi ufficio equivale alla Corte Suprema) e anche nella sentenza d'appello in rapporto a quella di primo grado. Il giudice – come emerge dalla disciplina codicistica non meno che dalla giurisprudenza disciplinare, specie sul diffuso fenomeno del “taglia-incolla” – deve soltanto dimostrare di aver fatto propri gli argomenti su cui fonda il proprio convincimento, di aver valutato con spirito critico gli atti del processo (anche quelli di parte). In conseguenza, le Sezioni Unite hanno potuto decidere⁽²⁰⁾ che «non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti».

In tal modo la sentenza ha perso la sua tradizionale autonomia rispetto al processo. L'idea istituzionale secondo cui il dispositivo va integrato con la motivazione⁽²¹⁾ lascia spazio alla nuova concezione secondo cui la sentenza stessa debba essere interpretata, ed a volte integrata, con riferimento agli atti del processo⁽²²⁾ non esclusi quelli di parte.

In una parola, viene alla ribalta la funzione della sentenza che decide, mentre resta in secondo piano l'aspetto motivazionale; al punto da far ritenere che la motivazione sia considerata un'appendice quasi inessenziale (da sentenza a verdetto, si potrebbe chiosare). E

¹⁹ Di questa curiosa novità mancata abbiamo ragionato in *A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l'efficienza della giustizia civile» (collegato alla legge di stabilità 2014)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 361 ss.; v. anche *Sentenze in appalto agli avvocati*, in *Il Sole-24Ore* dell'11 marzo 2014, pag. 23.

²⁰ Sent. 16 gennaio 2015, n. 642, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 121 ss., con nostra nota *La motivazione «laica, funzionalista, «disincantata»*.

²¹ V., tra le tante, Cass. [ord.], sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 769.

²² Cass., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11067, secondo cui «Per intendere il significato e l'estensione dell'accertamento compiuto con la sentenza è dato integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice ... La precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non è un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma corrisponde a ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato. Fonti di integrazione di ciò che è dichiarato nel titolo esecutivo è ciò che al giudice è stato chiesto ed è stato discusso».

questa concezione, che s'è insinuata di recente nelle norme ma che ha già prodotto notevoli risultati nella pratica dei giudizi, non ha trovato sinora molti fermi oppositori.

3.- Il segnale che la Cassazione (dopo, evidentemente, un'ampia consultazione al suo interno) ha manifestato a seguito della riforma del n. 5) è stato nel riconoscere ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato sulla motivazione⁽²³⁾. Torna in auge il controllo che veniva esercitato in sede di ricorso straordinario, dopo il travaglio di *self-restraint*⁽²⁴⁾ anteriore al decreto legislativo n. 40/2006: «il vizio si converte in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, sempre che il vizio (sia) testuale». Con la precisazione che detto vizio interessa «la motivazione in sé, prescindente dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce) nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, restando al controllo «estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle *quaestiones facti*, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito»⁽²⁵⁾. In una parola – secondo

²³ Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053.

²⁴ Il riferimento è alla nota sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888. Cfr. Tiscini, *Il ricorso straordinario*, cit.; Ead., *Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 111 Cost.*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1597 ss.

²⁵ In conseguenza le sez. un. hanno affermato i seguenti principi di diritto:

a) La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

b) Il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

c) L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

d) La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Questi principi sono stati riaffermati dalla successiva giurisprudenza, con riproposizione testuale (v., ad es., Cass., sez. un. 22 settembre 2014, n. 19881).

quanto proponeva Tarzia – il vizio deve risultare dal testo della sentenza e non dal raffronto tra sentenza e fascicolo processuale ⁽²⁶⁾. Mentre la sentenza, in sé, è sempre meno autonoma dal processo che essa conclude, e che si trascina dietro “come la chiocciola la sua magione” (*retro*, § 2), al momento del controllo di legittimità essa vale nella sua absolutezza documentale.

Quindi possiamo affermare che la riproposizione della formula originaria del n. 5) non ha determinato un semplice ritorno al passato ⁽²⁷⁾ perché, tra passato e presente, si staglia l'imponente esperienza del ricorso straordinario, ed anche quella più recente e restrittiva ⁽²⁸⁾ che a sua volta aveva determinato la reazione del legislatore delegato del 2006 (cfr. l'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c.). Grazie a questa esperienza la Suprema Corte, ora, può riconsegnare il problema del controllo sulla motivazione alla Costituzione e alla violazione di legge che, prescindendo dal n. 5), riflettono vizi denunziabili coi tramiti di altri motivi [fondati sul n. 4) o, anche, sul n. 3) dell'art. 360 c.p.c. trovando comunque un saldo riferimento nel comma 6 dell'art. 111 Cost., pur inteso in senso soltanto “programmatico” ⁽²⁹⁾].

Sotto questo aspetto, possiamo ben dire che l'attuale n. 5) è norma “nuova”, e come tale è stata trattata dalla Corte di cassazione.

4.- Dalla giurisprudenza di legittimità, che ha fatto della sent. n. 8053/2014 un vero *leading case*, emerge una differenza che non tutti i primi commentatori avevano esattamente percepito, e che riguarda proprio il rapporto tra *omesso esame* e *vizio di motivazione*. Abbiamo detto (*retro*, § 1) che non soltanto nel dibattito culturale, ma anche in proposte di modifica, di varia provenienza, le espressioni erano in genere considerate equivalenti.

²⁶ L'affermazione è meno traumatica di quanto sembri, perché anche nel vigore del vecchio testo del n. 5) era acquisito in giurisprudenza che il controllo della motivazione non potesse spingersi al raffronto tra il materiale istruttorio in astratto considerabile dal giudice e quello in concreto utilizzato ai fini della decisione. Il giudice sceglie discrezionalmente gli elementi su cui fondare il proprio convincimento, e soltanto su di essi è tenuto a motivare: cfr., per tutti, Acierno, *op. loc. cit.*

²⁷ Cfr. Verde, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in www.judicium.it dal 14 novembre 2012, secondo il quale «quella formula cadde non solo per l'opposizione dell'Avvocatura, che in quei tempi ancora contava qualcosa, ma anche perché all'atto pratico si rivelò foriera di complicazioni. Infatti, posto che in concreto assai difficilmente si verifica che la sentenza non tenga conto di un fatto decisivo di cui si è discusso tra le parti, gli operatori di quel tempo si chiesero quale fosse il tipo di controllo riservato al giudice della Corte di cassazione e tutto si giocava non già sull'omesso esame del fatto, ma sulla sufficienza e sulla correttezza di tale esame con un rincorrersi di decisioni che, come fu osservato dalla dottrina, non assicurava uniformità di trattamento. La modificazione successiva nacque, perciò, non per l'esigenza di introdurre o di reintrodurre il controllo sulla motivazione, ma per precisare i limiti di questo controllo».

²⁸ Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888.

²⁹ Capponi-Tiscini, *Introduzione*, loc. cit.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul nuovo n. 5), dobbiamo prendere atto che così non è. Consegnato il vizio di motivazione, nei termini indicati, alla violazione di legge – e quindi a motivi diversi dal n. 5) ⁽³⁰⁾ – la Corte si interroga sul contenuto del motivo ristrutturato concludendo che esso «concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)».

Successive pronunce delle sezioni semplici hanno chiarito che «la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili» ⁽³¹⁾. I vizi denunciabili, rispettivamente *ex n. 5)* o con la violazione di legge, presuppongono «che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico – principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) – ovvero che esso sia, sempre esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza motivazionale, inficiato dalla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure da una motivazione apparente, oppure da un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, oppure ancora da una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ⁽³²⁾.

Ne risulta una vera e propria scomposizione di quello che era, prima, il controllo sulla motivazione fondato sul n. 5) dell’art. 360 c.p.c., anche nel testo sortito dalla più timida novellazione del 2006: mentre ad altre norme si affida il controllo di legalità, da svolgere *ab intrinseco*, il nuovo testo del n. 5) «introduce nell’ordinamento un vizio specifico», un vizio *nuovo*, che consiste nell’omesso esame di un fatto, principale o secondario, controverso tra le parti, la cui considerazione avrebbe condotto il giudice di merito a una decisione di diverso segno (deve quindi trattarsi di un fatto decisivo). Tale vizio consente alla Corte un

³⁰ Precisa la Corte che «in proposito dovrà tenersi conto di quanto questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4: tale “mancanza” si configura quando la motivazione “manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*” (Cass. n. 20112 del 2009)».

³¹ Cass., sez. 6/3, n. 12928/2014, est. De Stefano.

³² Cass., sez. 6/3, n. 21257/2014, est. De Stefano.

controllo ben più penetrante del “semplice” vizio motivazionale, perché rileva il dato processuale anche extratestuale rispetto al documento-sentenza ⁽³³⁾. E non c’è dubbio che tale *fatto* – al riguardo potrà essere valorizzato quel «circa», che altrimenti non avrebbe una propria autonoma portata – interessa anche la sua rappresentazione nel processo, che ha tipicamente luogo nel ragionamento probatorio.

Ovviamente, omesso esame non è sinonimo di omessa pronuncia, che darebbe luogo a nullità per autonomo vizio *in procedendo* denunciabile con altro mezzo [e questo dato era già presente nella giurisprudenza della Corte, che imponeva il richiamo al n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c.]; esso ricorre piuttosto quando, pur rispettando l’esatto perimetro del *thema decidendum*, il giudice ometta la considerazione del fatto controverso e decisivo (o della sua rappresentazione nel processo). Sembra di essere dinanzi ad una sorta di completamento dell’errore revocatorio ⁽³⁴⁾, col quale il n. 5) ha in comune la circostanza, molto importante e in relazione alla quale la Corte sarà anche giudice del fatto, che esso potrà risultare dal raffronto tra la sentenza e il fascicolo di causa [raffronto che la Corte non condurrà al buio, bensì indirizzata dal ricorrente secondo le prescrizioni degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4)]. Così inteso, esso è quanto di più lontano dal vizio di motivazione, non foss’altro perché anche la motivazione totalmente omessa è vizio che, tradotto in illegittimità, dovrà pur sempre risultare dal testo della sentenza; e, d’altra parte, l’omesso esame potrà a sua volta risultare anche dalla motivazione, perché «è il silenzio del

³³ Possiamo ragionare attorno al caso deciso (in base al vecchio testo della norma) dalla recente Cass., sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749, secondo la quale ricorre il travisamento della prova ove l’informazione probatoria riportata e utilizzata dal giudice per fondare la sua decisione sia diversa e inconciliabile con quella contenuta in un atto processuale (nella specie, la relazione del CTU); la relativa deduzione con ricorso per cassazione presuppone che il ricorrente specificamente indichi ed alleggi l’atto medesimo ed assume rilievo purché l’informazione probatoria, risultante dalla prova travisata, sia *decisiva*, ossia capace da sola di portare il giudice di merito in sede di rinvio a rovesciare i contenuti della precedente decisione. Probabilmente un simile caso, di non frequente ricorrenza (è la stessa Corte a notarlo, perché altro è il travisamento del fatto, altro il travisamento della prova; la Corte viene qui chiamata non a valutare la prova, bensì ad accertare il travisamento), potrebbe oggi transitare soltanto col nuovo n. 5): purché il ricorrente – si ripetono le parole della Corte – ponga il giudice di legittimità nella condizione di verificare l’esistenza di un vizio così rilevante, allegando al ricorso l’atto in cui la prova è stata acquisita al processo.

Altro caso pertinente ci sembra quello – richiamato da Rordorf, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile*, cit., 39 – deciso da Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, secondo la quale quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata e in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (cfr. gli art. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, c.p.c.). Ci sembra significativo che, partendo da tale caso, Rordorf prima affermi che «il fatto che il giudice di merito è chiamato ad accertare è anteriore al processo ed esaurisce la propria funzione nella sua stessa valenza storica» (*op. cit.*, 40), quindi che «il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ... può risultare anche estrinseco al ragionamento espresso nel provvedimento impugnato, cioè consistere nella circostanza che tale ragionamento, di per se stesso non logicamente scorretto, abbia tuttavia trascurato di prendere in considerazione un qualche dato, ritualmente acquisito al processo, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad una conclusione diversa» (*op. cit.*, 43).

³⁴ V. infatti i cenni di Sassani e Caponi, rispettivamente in *opp. locc. citt.*

giudice in proposito che lo disvela ... se il giudice non ha neppure implicitamente tenuto conto di quel fatto (decisivo e discusso tra le parti)»⁽³⁵⁾.

Non sembra dunque corretto affermare che «quello previsto dall'attuale testo del n. 5) dell'art. 360 sia un vizio di motivazione, o, meglio, quel che resta del vizio di motivazione previsto dalla riforma del 1950»⁽³⁶⁾. A noi sembra invece, proprio muovendo dalla giurisprudenza della Corte, vero il contrario: e cioè che il vizio di motivazione sia stato scacciato dalla sua tradizionale sede (nell'attuale codice) mentre il n. 5) versione 2012 prende in esame un diverso vizio, che peraltro non coincide con quanto intesero i *conditores* del codice del 1942, mossi da tutt'altre preoccupazioni. Per costoro, infatti, l'*omesso esame* costituiva il limite invalicabile del sindacato *sulla* motivazione, e al tempo stesso un freno alle pratiche esorbitanti che s'erano diffuse in difetto d'una norma esplicita sui limiti intrinseci del controllo di legittimità. Nella lezione attuale – almeno per come intesa dalla Suprema Corte – la stessa espressione si colloca *fuori* dal vizio di motivazione, per diventare vizio del giudizio in sé. Non cioè della sua giustificazione argomentativa, secondo ciò che tradizionalmente si intende per motivazione della sentenza⁽³⁷⁾, ma della ricostruzione stessa del *fatto* nel processo, anche sotto il profilo probatorio: fatto che, per essere convenientemente giudicato, non può tralasciare un tassello decisivo e discusso tra le parti, quale che sia la motivazione poi somministrata. E che la motivazione non c'entri con un vizio così inteso è comprovato dalla circostanza che non deve necessariamente risultare dal testo della sentenza: nella struttura logica del giudizio, esso appartiene a uno stadio anteriore.

5.- Possiamo quindi affermare che l'accorato – e giustificato, anche per il modo in cui l'intervento è stato realizzato⁽³⁸⁾ – grido di allarme lanciato da molti all'indomani della riforma estiva “a sorpresa”⁽³⁹⁾ s'è rivelato, alla luce della lettura che la Corte ha fornito del nuovo n. 5), eccessivo se non proprio infondato⁽⁴⁰⁾. A tutto concedere, ciò che resta fuori dal controllo di legittimità è il vizio di *insufficienza*⁽⁴¹⁾, mentre ogni altro viene recuperato

³⁵ Rordorf, *op. cit.*, 42.

³⁶ Così Di Iasi, *Il sindacato della Cassazione*, cit., 360.

³⁷ Per tutti, Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975; Id., voce *Motivazione della sentenza*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990; Id., *La motivazione della sentenza*, in *Il processo civile riformato*, a cura dello stesso Taruffo, Bologna, 2010, 381 ss.; Evangelista, voce *Motivazione della sentenza*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Milano, 1977.

³⁸ Ci permettiamo di rinviare a *Il diritto processuale civile «non sostenibile»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 855 ss.

³⁹ *Retro*, nota n. 1.

⁴⁰ Cfr. infatti Bove, *opp. locc. citt.*

⁴¹ V., per un'analisi dettagliata, G.F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 169 ss., il quale nota da un lato che la giurisprudenza ha tendenza a non riconoscere al vizio una portata autonoma, dall'altro lato che «non è agevole valutare quando il vizio cessa di essere espressione di un semplice ragionamento succinto e diventa un vero e proprio errore» (p. 170). Specie ora, possiamo aggiungere, che ogni sentenza è motivata in forma “succinta”. V. anche Poli, *op. cit.*, 280

con l'utilizzo di mezzi diversi dal n. 5), che la Corte non ha inteso ignorare perché appartengono alla sua storia passata e recente, sia pure «nel progressivo assottigliamento delle maglie attraverso cui poter denunciare in cassazione il vizio di motivazione»⁽⁴²⁾. Viene quindi in rilievo, piuttosto che l'estensione stessa e i limiti del controllo, la tecnica con cui i vizi motivazionali potranno essere denunciati⁽⁴³⁾ mentre, quanto all'omesso esame, è la stessa Corte a dare istruzioni sul *come* il nuovo mezzo potrà essere in concreto utilizzato⁽⁴⁴⁾. Se ne deduce che – ma di ciò non dovrebbe dubitarsi, prescindendo da ogni ragionamento sul n. 5) – l'accesso alla Corte richiede nel difensore una perizia specifica, diversa da quella necessaria per l'introduzione di qualsiasi altro mezzo di impugnazione. Ed anche questa – la selezione dei ricorsi che diventa selezione dei ricorrenti per la ritenuta impossibilità di incidere sull'art. 111 Cost.⁽⁴⁵⁾ – corrisponde a una richiesta oramai “storica” della Corte⁽⁴⁶⁾: l'avvocato cassazionista deve conoscere in modo dettagliato la logica di funzionamento del controllo di legittimità, per poterlo sollecitare in modo adeguato. Deve sapere che, anche quando «il fascicolo si tocca»⁽⁴⁷⁾, la Corte deve poter andare a colpo sicuro seguendo le specifiche indicazioni del ricorrente, perché anche l'*error in procedendo* deve rispondere al principio di autosufficienza.

È stato autorevolmente osservato che «se dovessimo trovare una costante al controllo della motivazione da parte della Corte di cassazione, la riscontreremmo nel fatto che, in sostanza, la Corte fa quello che vuole, decidendo lei stessa l'ampiezza e la profondità del controllo sulla motivazione dei provvedimenti impugnati»⁽⁴⁸⁾. Affermazione veritiera, per quanto cruda, ma che comunque va sempre calata nel contesto in cui, volta per volta, la Corte è chiamata ad operare.

ss., che si concentra nell'esame delle c.d. massime d'esperienza nell'accertamento del fatto. Per un caso recente di applicazione del n. 5), vecchio testo, in relazione alla sufficienza della motivazione v. Cass., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6931, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 736 ss., con nota di Rizza, *Controllo di legittimità e rivalutazione del fatto nel sindacato della Cassazione sul c.d. vizio logico*.

⁴² Poli, *op. cit.*, 279.

⁴³ V., per tutti, Panzarola, *loc. cit.* Sebbene infatti i motivi debbano essere distinti in relazione all'oggetto delle censure (tra le tante, Cass. sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107), la Corte tradizionalmente ammette censure plurime, purché all'interno del motivo complesso siano chiaramente distinguibili le violazioni di legge dai vizi motivazionali (tra le tante, Cass., sez. II, 23 aprile 2013, n. 9793). È dunque evidente che il vizio di motivazione non sarà confondibile con l'omesso esame, e pertanto il ricorso fondato sul nuovo n. 5) sarà dichiarato inammissibile se con esso si faccia valere il vizio di motivazione, di norma riferibile al n. 4) dell'art. 360 c.p.c. (v., per un'applicazione della regola nel rapporto tra nn. 3) e 4), da un lato, e n. 5) dall'altro Cass., sez. trib., 8 marzo 2013, n. 5884; per altra applicazione in cui l'omessa pronuncia era stata dedotta come vizio motivazionale *ex n. 5)* v. Cass., sez. VI, 15 maggio 2013, n. 11801).

⁴⁴ V. infatti il principio di diritto di cui alla lett. d) – *retro*, nota n. 25 – affermato dalla sez. un. n. 8053/2014 e poi ribadito dalla successiva giurisprudenza della Corte.

⁴⁵ Cfr. Verde, *Diritto di difesa*, cit.

⁴⁶ Il sistema dei “quesiti di diritto” non è stato inventato dal legislatore delegato del 2006, ma compariva già nella bozza Brancaccio-SgROI, per contrastare il fenomeno «della presentazione di motivi con cui viene prospettata una molteplicità di questioni, in forma tanto poco chiara e ordinata da richiedere un ingiustificato gravoso lavoro per indentificare esattamente il contenuto della censura».

⁴⁷ Rordorf, *op. cit.*, 31 ss.

⁴⁸ Luiso, *Diritto processuale civile*, II. *Processo di cognizione*, 8^a ed., Milano, 2015, 437.

Il nuovo n. 5) poteva essere interpretato in molti modi, stante la sua riconosciuta ambiguità (in buona misura derivante, lo si abbia voluto o no, proprio dalla riproposizione del testo del 1942). Il dato di partenza, che la Corte ha considerato, è stato l'obiettivo perseguito dal legislatore (lo stesso dell'appello dalle ragionevoli probabilità di accoglimento) circa la limitazione del numero dei ricorsi fondati sul controllo della motivazione; ma sappiamo che non sempre alle intenzioni divise dal legislatore ha fatto seguito, anche nella giurisprudenza di legittimità, un'applicazione delle norme strettamente conseguente.

Ci sembra che ciò non sia avvenuto neppure nel nostro caso. La Corte avrebbe potuto – appellandosi al testo originario del n. 5), ora in sostanza riprodotto, col significato *olim* ad esso attribuito – identificare l'omesso esame con la motivazione omessa, sbarrando la strada ad ogni diverso controllo (⁴⁹); interpretazione che, probabilmente, avrebbe rispecchiato in modo più fedele l'intenzione del legislatore, ma che avrebbe comportato una rottura traumatica nel percorso della Corte, delineatosi sin dal codice abrogato. S'è invece preferito pensare che la riforma abbia spostato il tema del controllo fuori dal n. 5), assegnando nel contempo alla Cassazione un nuovo strumento che interessa *direttamente* il giudizio di fatto. Tanto è stato lucidamente colto da chi (⁵⁰), pur parlando di «singolare contraddizione», ha osservato, «se le parole hanno un senso», che «la denuncia di questo vizio investe la Corte di un vero e proprio giudizio di fatto, seppure circoscritto alla ricognizione della vicenda processuale concretamente avutasi e limitato alla sola omissione».

Va aggiunto che, nella identificazione della decisività del fatto omesso, la Corte ha adottato il criterio più elastico, tale da consentire il più ampio controllo (⁵¹): il fatto “decisivo” è quello che, ove preso in considerazione dal giudice di merito, avrebbe condotto ad una diversa decisione (⁵²).

Ce n'è abbastanza, a mio avviso, per concludere che la Corte, anche nell'attuale contesto di chiarissimo sfavore per le impugnazioni, non abbia inteso abbandonare la sua funzione di controllo non solo della legittimità ma anche della logicità dei giudizi di merito (funzione che del resto essa ha storicamente esercitato anche quando non le risultava formalmente attribuita); cambiano gli strumenti, e dunque cambierà anche la pratica del ricorso per cassazione (circostanza di cui gli operatori è bene prendano responsabilmente atto): ma, grazie alla descritta operazione ermeneutica, il grosso di quel controllo resta saldamente nella disponibilità della Corte. Con un'aggiunta – l'omesso esame – che contribuisce a

⁴⁹ Sarebbe stata una prospettiva comune a molti: v., ad es., Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II. *Il processo ordinario*, 4^a ed., Bari, 2015, 433 ss., il quale è invero molto critico con la riforma.

⁵⁰ Sassani, *Lineamenti del processo civile italiano*, 5^a ed., Milano, 2015, 586 s.

⁵¹ Così Luiso, *Diritto*, cit., 440.

⁵² Cfr. anche Sassani, *Lineamenti*, cit., 588.

connotare la Corte come giudice senz'altro disposto a calarsi nel “fatto”, che è quanto dire attento allo *jus litigatoris*.

Il travaglio del n. 5), in atto dall'entrata in vigore del codice, rientra così entro i limiti fisiologici di un dibattito che rimane aperto, e che nessun affrettato e disinvolto legislatore può chiudere d'imperio con un taglio netto; mentre assai più preoccupante è il fenomeno della destrutturazione della sentenza quale “tipo” decisorio per eccellenza (⁵³), tema forse meno elegante e sentito dai colti, ma pur sempre al centro dell'indagine sulla “giustizia” e la controllabilità dei giudicati.

⁵³ Cfr. Capponi-Tiscini, *Introduzione*, loc. cit.; e il nostro *La motivazione «laica, funzionalista, 'disincantata'»*, cit.